



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N.	351
Data di registrazione	21-05-2025
Ufficio	SEGRETERIA

Oggetto: Progetto di Pubblica Utilità "Cittadinanza attiva nel territorio del Comune di Thiene" - DGR Veneto n. 751 del 2.07.2024 - Cod.1829-0001-751-2024 - CUP: E17J25000010006. Approvazione graduatoria finale per il conferimento di 2 posti a tempo determinato e part time 20 ore settimanali nel profilo di operatore. Avvio lavoratori dal 1-6-2025 al 27-11-2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che il Comune di Isola Vicentina ha aderito al Progetto “Cittadinanza attiva nel territorio del Comune di Thiene” per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele di cui alla predetta DGR 751 del 2.07.2024, unitamente al Comune di Thiene (capofila) ed i Comuni di Bassano del Grappa, Carré, Chiuppano, Costabissara, Isola Vicentina, Nove e Zugliano, finanziato al 100% di quanto richiesto;

Dato atto inoltre che è stato concordato un compenso extra finanziamento all'ente partner, pari a 500 euro per ciascun lavoratore assunto, da erogarsi da parte di ciascun Comune, per una somma complessiva a carico del Comune di Isola Vicentina pari ad euro 1.000,00;

Dato atto, altresì, che si è reso necessario per il Comune di Isola Vicentina, nell'ambito del progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva, come approvato dalla Regione Veneto, di indire selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento dei 2 posti a tempo determinato per mesi sei e a part time per 20 ore settimanali, da impiegare come supporto agli uffici amministrativi negli ambiti previsti dai progetti;

Richiamata la propria determinazione n. 291 del 15-04-2025, con la quale si è provveduto ad approvare l'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di 2 posti a tempo determinato per mesi sei e a part time per 20 ore settimanali;

Precisato che i lavoratori saranno assegnati ai rispettivi servizi, come segue:

- n. 1 operatore amministrativo per il progetto del settore Edilizia-Urbanistica-AA.PP.;
- n. 1 operatore amministrativo per il progetto del Settore Amministrativo-contabile;

Rilevato che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso pubblico, sono pervenute n. 2 domande;

Dato atto che si è proceduto all'individuazione dei nuovi beneficiari del progetto, attualmente disoccupati e sprovvisti di ammortizzatori sociali, esaminando le domande ai sensi dei criteri contenuti nel bando pubblicato, tenendo presente le finalità del progetto (disoccupazione di lunga durata, età superiore ai 30 anni) a seguito di colloquio individuale di idoneità;

Visto il verbale del colloquio, dal quale risulta l'individuazione delle due persone beneficiarie, residenti nel comune di Isola Vicentina;

Dato atto che i predetti beneficiari hanno dichiarato di aver sottoscritto, presso il Centro per l'Impiego, la "Dichiarazione di immediata disponibilità" e il "Patto di servizio" previsti dall'Accordo di Programma in parola;

Visto l'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, il quale prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 (limite elevato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 se il Comune, come è il caso del Comune di Isola Vicentina, è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296);

Dato atto che l'assunzione in argomento, essendo parzialmente eterofinanziata, non concorre, per tale quota, ad essere una componente della spesa per il lavoro flessibile, anche se il limite citato nel precedente capoverso sarebbe comunque rispettato;

Evidenziato che, per poter procedere all'assunzione, è necessario verificare il rispetto di tutti gli altri vincoli normativamente imposti all'accesso all'impiego e ritenuto, per finalità espositive, di riportare gli stessi per singoli paragrafi:

Adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

- il comma 7 dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede che, fino a quando non viene approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione, non è possibile procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (divieto contenuto nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiamato dal citato comma 7);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 9.04.2025 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del PIAO per il triennio 2025/2027, piano contenente anche la sottosezione relativa al Piano del Fabbisogno del personale per il medesimo periodo, nel quale sono previste le assunzioni in argomento;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Ricognizione delle eventuali eccedenze di personale

- l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che non possono assumere personale gli enti che non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 9.04.2025, all'interno del Piano integrato di attività ed organizzazione, si è anche verificata l'inesistenza di condizioni di soprannumero ed eccedenza di personale;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 prevede, rinviando all'art. 6, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che non possono assumere personale gli enti che non hanno proceduto all'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità; si ritiene che tale divieto sia ancora operativo, nonostante l'abrogazione del citato comma 6 e nonostante l'abrogazione del Piano di azioni positive disposta dall'art. 1 del d.P.R. 81/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 89 in data 20-5-2025 è stato approvato il suddetto piano;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Piano triennale della performance

- l'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni prevede il divieto di assunzione per i Comuni che non hanno provveduto all'approvazione del Piano della Performance;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 9.04.2025, all'interno del Piano integrato di attività ed organizzazione, si è approvato anche il Piano triennale della Performance;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.l. 95/2012, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione

- l'art 2, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che le amministrazioni pubbliche che non accolgono le domande di ricollocazione del personale iscritto negli elenchi di disponibilità non possono procedere ad assunzioni di personale;
- nessuna domanda di ricollocazione è mai giunta a questo Comune;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Richiesta di trasformazione a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale

- l'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al secondo periodo dispone che *"In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*;
- nessuna richiesta di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, avanzata da dipendenti del Comune, è rimasta inevasa relativamente alla categoria e al profilo professionale oggetto dell'assunzione in parola (vedi: Corte di cassazione, sezioni unite, 20 novembre 2017, n. 27440);
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n.196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione;

- l'articolo 9, comma 1 quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino a quando non abbiano adempiuto, gli enti locali che non hanno approvato nei termini i bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato e che non abbiano nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della l. 31 dicembre 2009, n. 196;
- il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 19.12.2024; il rendiconto 2024 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 28 aprile 2025; le comunicazioni alla BDAP sono state effettuate;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Mancato rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2

- tale disposizione di legge prevede che non possa procedere ad assunzioni di personale fino a quando perdura l'inadempimento relativo alla mancata certificazione - entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
- nessuna istanza è pervenuta in tal senso;
- conseguentemente il predetto divieto non sussiste nel caso concreto;

Riduzione della spesa 2025 rispetto al triennio 2011/2013.

- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 prevedono la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013; a tal fine costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il

personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

Art. 33 del Decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58

Tale vincolo prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" si è data attuazione alla disposizione legislativa. Con Circolare 13 maggio 2020, poi, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha fornito chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020.

Il Comune di Isola Vicentina si colloca tra i Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (valori inferiori alle soglie della tabella 1 del D.M.), ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, quindi, il Comune di Isola Vicentina ha la facoltà di incrementare la propria percentuale sino al valore soglia del 27,00%, rispettando, però, il limite di incremento della spesa di personale che non può essere superiore al 21% della spesa complessiva del 2018;

Dato atto che, peraltro, la spesa derivante dall'assunzione in argomento è parzialmente eterofinanziata da fondi statali e/o europei e che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, prevede che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

Ritenuto pertanto di impiegare i predetti 2 lavoratori avvalendosi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a part-time 20 ore settimanali e con inquadramento nella categoria degli Operatori Esperti, ai sensi del CCNL Funzioni Locali, per la durata di mesi sei (precisamente **180 giorni**), con decorrenza 1° giugno 2025 e fino al 27.11.2025;

Dato atto che risulta necessario procedere all'impegno di spesa e all'accertamento di entrata sui capitoli di bilancio delle somme che saranno introitate dalla Regione Veneto ed erogate ai lavoratori, oltre alla quota a carico del Comune di Isola Vicentina;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000).";
- di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2025/2027 ed allegati.";

- di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) a seguito approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in origine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del Responsabile del Settore amministrativo/contabile;

Visti:

lo Statuto Comunale;

i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento per la disciplina dei Contratti;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto in forza del decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2024 avente ad oggetto "Nomina dei Responsabili dei Settori e incarico delle funzioni dirigenziali e nomina sostituti in caso di assenza dei Responsabili". Decorrenza dal 01.07.2024;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'individuazione dei 2 nuovi beneficiari del progetto di pubblica utilità, derivanti da graduatoria allegata al presente atto, per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele, approvato dalla Regione Veneto, a valere sul "PR Veneto Fondo Sociale Europeo 2021/2027. Obiettivo specifico h) *"Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità dei gruppi svantaggiati"* – Lavori di pubblica utilità e Cittadinanza Attiva – anni 2024-2025" di cui alla DGR Veneto n. 751 del 2.07.2024 ;
2. di impiegare i predetti lavoratori avvalendosi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a part-time 20 ore settimanali, con inquadramento nel profilo degli Operatori Esperti, ai sensi del CCNL Funzioni Locali vigente, per la durata di mesi sei (precisamente 180 giorni), con decorrenza 1 giugno 2025 e fino al 27.11.2025, evidenziando che si è proceduto all'individuazione dei servizi di destinazione;
3. di procedere all'accertamento di entrata di € 14.000,00 sul capitolo di Bilancio 2182 "Contributo regionale Progetto Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva - DGR N. 751/2024" delle somme che saranno introitate dalla Regione Veneto, pari ad Euro 14.000,00;
4. di procedere ai seguenti impegni di spesa:

Capitolo	Descrizione	Importo
2513	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DGR. N. 751/2024	1.580,00

ONERI PREV. ED ASSIST. ED ASSIC. OBBLIGATORI A CARICO ENTE -		
PERS. TEMPO DETERMINATO - PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E		
2514	CITTADINANZA ATTIVA DGR N. 751/2024	600,00
SPESE PER PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA		
2526	ATTIVA" - DGR N. 751/2024 - FINANZIAMENTO REGIONALE	14.000,00
SPESE PER PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA		
2527	ATTIVA" - DGR N. 751/2024 - COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.930,00

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa